



COMUNE DI AVELLINO
Ufficio unico di committenza

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI

- AGGIORNAMENTO -

1. Generalità

L'Elenco (Albo fornitori) oggetto del presente avviso viene istituito nel rispetto degli articoli 49 e 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice) e dell'All. II.1 al Codice. L'Elenco telematico aperto degli Operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e altri servizi tecnici (servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE) di importi inferiori alle soglie comunitarie ex art. 14 del Codice (di seguito Elenco) è definito nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

Il presente Avviso contiene le norme da osservare per l'iscrizione all'Elenco, le specifiche dei requisiti richiesti e definisce i criteri di utilizzo dello stesso per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure sopra citate.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere ad affidamenti tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e/o con differenti procedure, al di fuori dall'elenco istituito con il presente avviso, previa adeguata motivazione.

L'elenco è sempre aperto ed è raggiungibile al link <https://comuneavellino.traspare.com>.

La formazione dell'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva e/o paraconcorsuale; non prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune; non vincola a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

L'Elenco non è sostitutivo di analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale e integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco.

Il Responsabile dell'Elenco è il Dirigente del Servizio Unico Gare e Appalti.

Art. 2 - Struttura dell'Elenco

L'Elenco, suddiviso in sezioni relative ai lavori, forniture e servizi, prevede categorie di iscrizione, così come riportate nell'apposita sezione e nell'allegato A, in base alle quali ciascun operatore economico può chiedere l'iscrizione sulla scorta dei requisiti indicati al successivo art. 3.

È consentita l'iscrizione per una o più categorie di lavori, servizi e forniture.

2.1 Categorie e prestazioni servizi tecnici

Il professionista, al momento dell'iscrizione, deve indicare la categoria d'opera, come riportate nell'Allegato A e le prestazioni (Cfr. Tabella 1).

Categorie servizi tecnici

Le categorie individuate nella Tavola Z-1 di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (di cui all'Allegato A) sono le seguenti:

1. EDILIZIA
2. STRUTTURE
3. IMPIANTI
4. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
5. IDRAULICA
6. TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
7. PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE. AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE
8. TERRITORIO E URBANISTICA.

Nell'ambito di ciascuna delle categorie sopra elencate, la Tavola Z-1 succitata individua gli ID., le classi delle opere e i gradi di complessità delle stesse ai fini del calcolo delle parcelle.

Prestazioni servizi tecnici

	Sigla	Descrizione
01	A	Analisi, studi risparmio energetico
02	ADL	Assistenza all'Ufficio di direzione lavori
03	CDI	Calcoli, verifica e progettazione degli impianti
04	CDS	Calcoli, verifica e progettazione delle strutture
05	CS	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione
06	CST	Collaudo statico
07	CTA	Collaudo tecnico-amministrativo
08	DL	Direzione, misura e contabilità dei lavori
09	PRO	Progettazione
10	PI	Prove ed indagini geognostiche e sui manufatti in generale
11	SUP	Strumenti urbanistici di pianificazione
12	PP	Piani particellari d'esproprio, perizie di stima, frazionamenti, pratiche catastali, conservatoria, supporto al RUP per le procedure di esproprio
13	RI	Relazione idrologica – idraulica - idrogeologica
14	RIG	Relazioni, studi indagini geotecniche

15	RS	Relazioni, studi geologici e idrologici
16	RSB	Ricerche e studi storici e bibliografici, archeologiche, monumentali, architettoniche
17	RSI	Relazioni e studi agricolo forestali
18	RSPP	Responsabile SPP
19	RT	Rilievi topografici, monumentali
20	SAP	Studi ambientali paesaggistici
21	SEF	Studi economici e finanziari
22	SF	Studi di fattibilità tecnica e tecnico-economica
23	SIA	Studi di impatto ambientale
24	SIM	Studi idraulici(acquedotti e fognature)
25	SP	Supporto al R.U.P. nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
26	VE	Verifica progetti
27	PVA	Progettazione e verifiche antincendio
28	SEPO	Studi ed elaborazione di piani gestionali delle opere
29	FA	Studi di prefattibilità archeologica; assistenza archeologica; assistenza agli scavi archeologici

Il professionista, iscritto all'Ordine/Collegio, potrà candidarsi esclusivamente per l'affidamento delle prestazioni di propria competenza, così come attribuitegli dalla normativa vigente. In caso di falsa dichiarazione, il professionista sarà escluso dall'elenco.

Art. 3 - Requisiti

Ai fini dell'iscrizione, dell'aggiornamento e del rinnovo all'elenco, l'operatore economico attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 e 95 del Codice.

E' sempre e comunque onere del RUP, in sede di partecipazione alla specifica procedura di selezione del contraente, accertare il possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali, in capo all'operatore economico affidatario, secondo le regole previste per la singola procedura. Pertanto, nel caso in cui il RUP, da tali controlli, riscontri il mancato possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali e speciali precedentemente auto-dichiarati, ciò comporta il non affidamento della procedura in corso, con conseguente cancellazione dall'Elenco.

3.1 Requisiti generali

L'iscrizione all'Elenco è consentita agli operatori economici di cui all'art. 65 e 66 del D. lgs. 36/2023 che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito, C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato II.11 al codice);
- b) (non iscritti alla C.C.I.A.A.) in possesso di codice fiscale.

3.2 Requisiti speciali

Gli operatori economici, in riferimento alle categorie devono possedere:

- a) per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00, i requisiti dell'art. 28 allegato II.12 del Codice;
- b) per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00, l'attestazione SOA in corso di validità;
- c) per i servizi e le forniture, aver svolto forniture e servizi analoghi a quelli per i quali si chiede l'iscrizione;
- d) per soggetti di cui all'art. 66 del Codice, il possesso di una esperienza pregressa (relativa ai 10 anni antecedenti) di servizi espletati nell'ambito della prestazione per cui si richiede l'iscrizione;
- e) per i professionisti, singoli o associati, il possesso del titolo di studio richiesto per l'espletamento delle prestazioni da affidare e, ove previsto, iscrizione all'albo professionale richiesto dalla normativa vigente per l'espletamento di dette prestazioni (a titolo esemplificativo, Architetti, Ingegneri, Geometri, Geologi, Periti agrari, Periti industriali).

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.

f) per le società di ingegneria, società di professionisti o consorzi stabili, l'iscrizione alla CCIAA.

Le società di ingegneria, inoltre, devono essere dotate di almeno un Direttore Tecnico, in possesso dei requisiti di cui all'art. 36, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice.

g) Per l'incarico di Coordinamento sicurezza è necessario il possesso delle attestazioni e/o certificazioni e dei requisiti per l'assunzione del ruolo di Coordinatore della sicurezza previsti dall'art. 98, D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 4 – Procedura di iscrizione

È possibile iscriversi all'Elenco esclusivamente attraverso la procedura telematica, raggiungibile al link <https://comuneavellino.traspare.com>, in cui dopo aver effettuato l'accesso attraverso le proprie credenziali, bisogna selezionare la voce Albo fornitori > Iscriviti.

È possibile consultare la Guida Albo fornitori presente alla voce “Tutorial & Manuali” dell'applicativo.

Gli operatori economici, dopo essersi accreditati al portale dell'Ente, devono inserire tutti i dati richiesti e allegare i seguenti documenti, firmati digitalmente:

- 1) domanda di iscrizione, generata dal sistema;
- 2) DGUE (documento di gara unico europeo), secondo lo schema di cui all'allegato B, per le dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice e di possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso¹;
- 3) eventuale procura speciale, se chi sottoscrive la domanda di iscrizione è un procuratore speciale

¹ Il D.G.U.E. va compilato almeno nella Parte II, Sezione A e B, Parte III, Sezione A, Parte IV, Sezione A e B, Parte VI.

- 4) per i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e altri servizi tecnici, il modello contenente le dichiarazioni e l'attestazione dell'esperienza pregressa, esclusivamente secondo lo schema messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (Allegato C).

La documentazione richiesta deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, dev'essere corredata da traduzione in lingua italiana giurata dinnanzi a una Autorità italiana.

Le imprese possono iscriversi come singoli oppure come consorzio.

Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione della domanda per la medesima categoria come singolo o come consorzio.

L'operatore economico invitato individualmente ha, tuttavia, la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice.

Nel caso di Consorzio, i sopra elencati motivi di esclusione non devono sussistere né per il Consorzio, né per ciascuna impresa consorziata.

Art. 5. Abilitazione e modalità di utilizzazione dell'elenco

Prima dell'abilitazione all'elenco, il Comune di Avellino effettua d'ufficio la verifica della conformità della documentazione richiesta, contenente le autodichiarazioni rilasciate dall'operatore economico. In caso di esito positivo, gli operatori economici sono abilitati all'Elenco.

In ogni caso, il Comune di Avellino si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Nel caso di dichiarazioni mendaci, l'operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ne è data, altresì, comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il funzionamento dell'elenco avviene nel rispetto della normativa vigente e il RUP individua gli operatori economici nel rispetto del principio di rotazione.

Gli operatori economici sono individuati sulla categoria prevalente oggetto di appalto.

Nel caso in cui vengano selezionati sia l'operatore economico individuale, che il Consorzio di cui lo stesso fa parte, l'Ente procede al sorteggio al fine di individuare e invitare alla procedura di gara esclusivamente uno dei due soggetti.

L'iscrizione in tale Elenco non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di affidamento esperite per le categorie per cui si è iscritti.

Viene fatto salvo il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), secondo le relative previsioni di legge di contenimento della spesa pubblica che ne stabiliscono l'obbligo per servizi e forniture sotto soglia comunitaria.

Il Comune si riserva la facoltà di individuare altri operatori da invitare non iscritti all'elenco, nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche della prestazione o quando per l'attività richiesta non risultino operatori iscritti nell'elenco o siano insufficienti.

Il Comune di Avellino si riserva la facoltà di non ricorrere alle Imprese e, o di ricorrervi parzialmente nelle seguenti ipotesi:

1. ricorso alle procedure aperte di cui all'art. 71 del D.lgs 36/2023;
2. ricorso agli "strumenti di acquisizione" cui all'articolo 3, comma 1, lettera cc) dell'Allegato I.1 al Codice

tra i quali rientrano:

- a. le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della Legge 488/1999 stipulate ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
 - b. gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
 - c. il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati catalogo;
3. nel caso in cui sia manifesta l'esistenza di una impresa specializzata che sia unica titolare del diritto d'autore e dei diritti di sfruttamento industriale e di distribuzione commerciale del bene e/o servizio che l'Amministrazione intende acquisire;
 4. quando l'Amministrazione ritenga opportuno rivolgersi a imprese già aggiudicatrici di contratti precedentemente in essere quelle già esistenti e/o ampliamento di forniture e impianti esistenti, anche qualora il cambiamento del fornitore determini per l'Amministrazione incompatibilità e difficoltà tecniche sproporzionate.

Art. 6 – Durata, aggiornamento e rinnovo

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuate a cura e responsabilità della singola ditta.

La ditta iscritta è tenuta periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo dei fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

La ditta iscritta è obbligata ad aggiornare tempestivamente tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione. In tal senso, l'Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento, il Comune, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere alle ditte iscritte l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

In caso di variazioni di categorie e di iscrizione a uno o più Consorzi, intervenute successivamente all'inoltro dell'istanza di iscrizione, e in caso di rinnovo, l'operatore economico deve inviare nuovamente la documentazione di cui all'art. 4 del presente Avviso.

Art. 7 - Cancellazione

Il Comune provvede alla cancellazione dell'operatore economico, qualora ravvisi:

- a) incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione, secondo la vigente normativa;
- b) perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- c) cessazione di attività;
- d) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- e) grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- g) richiesta formale dell'operatore economico;

h) ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

Il Comune comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una comunicazione contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. Il Comune, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Così come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto può, in qualsiasi momento, consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Con l'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 9 - Allegati

Sono parte integrante del presente Avviso pubblico i seguenti allegati:

- a) Allegato A – Categorie di iscrizione
- b) Allegato B - Documento di gara unico europeo
- c) Allegato C - Attestazione esperienza pregressa (servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e altri servizi tecnici)

Il Comune di Avellino si riserva la facoltà di modificare il presente Avviso in qualsiasi momento, dando evidenza delle modifiche apportate.

(documento firmato digitalmente)